



16/04/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1473

EDUITA S.p.A.

IMP. REG. 576

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.473	18/11/2013			€ 943,07

**IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:**

EQUITALIA SUD s.p.a.

via XX Settembre 6

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA: 08704541005

CC 03.18;246.709

DICONSI EURO: novecentoquarantatre,07

PAGAMENTO:

C.C.P. n.74988080

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

IMP.REGISTRO FERGOM E DE MARCO ANTONIO

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	943,07
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	943,07

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 943,07	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

2636444-18994-5/6-1135 95

CONTI CORRENTI POSTALI Ricevuta di Versamento Banco **Posta**

€ sul C/C n. **74988080** di Euro **943,07**

Intestato a: **EQUITALIA SUD SPA**
PROV. TA - RAV - AGENTE RI-
SCOSSIONE

Eseguito da: **AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI**
TARANTO SPA

Residente in: **74121 TARANTO TA**

Cod. Fiscale: 00146330733

N. Documento: 10620139037314982/000

Cod. Rav: 81010527643952484

PAGATO
IMPORTO TOTALE 4 - DIC. 2013
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. Filiale di Taranto

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.473	18/11/2013			€ 943,07

**IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:**

EQUITALIA SUD s.p.a.
via XX Settembre 6
74123 TARANTO (TA)
Partita IVA: 08704541005
CC 03.18;246.709

DICONSI EURO: novecentoquarantatre,07

PAGAMENTO:

C.C.P. n.74988080

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

IMP.REGISTRO FERGOM E DE MARCO ANTONIO

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	943,07
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	943,07

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 943,07	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Equitalia Sud SpA
Via XX Settembre 6
74123 TARANTO TA

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 18338
del 11 NOV. 2013

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☒
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☒
RAG	Ufficio Ragioneria	☒
STQ	Staff Qualità	☐

70.155.
CONSEGNA DI UNA
COPIA DEL PRODOTTO
PER SSA
TURS

Doc: 10620139037314982000



PUGLIA
FULMINE GROUP PUGLIA

2636444-18994-6

Spett.le AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TAR
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

OGGETTO: debiti iscritti a ruolo di ammontare fino a 1.000,00 euro - comunicazione preliminare all'avvio delle procedure esecutive e cautelari. Sollecito di pagamento (1).

CODICE FISCALE: 00146330733

Spett.le AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA

articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013) prevede, per i debiti fino a Euro 1.000,00, che le azioni cautelari (es. fermo amministrativo dell'autovettura) ed esecutive (es. pignoramento) non possano essere attivate prima che siano trascorsi centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

Dalle verifiche effettuate, non ci risulta ancora versato l'importo di Euro **943,07** (2), relativo agli atti indicati nel prospetto stampato sul retro, nel quale troverà indicati tutti i necessari elementi di dettaglio.

La informiamo che potrà pagare le somme dovute utilizzando una delle seguenti modalità:

- alla posta, in banca o presso i punti vendita abilitati consultabili sul sito www.gruppoequitalia.it, sezione "COME E DOVE PAGARE";
- dalla sezione "PAGA ON LINE" del sito www.gruppoequitalia.it, utilizzando il bollettino RAV allegato;
- presso uno dei nostri sportelli, indicati più avanti nella sezione "COMUNICAZIONI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE".

Per informazioni o chiarimenti, La preghiamo di contattarci utilizzando i numeri riportati nella sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione", oppure la funzionalità "Invia un'e-mail al Servizio Clienti" della homepage del sito www.gruppoequitalia.it, in tal caso, Le raccomandiamo di allegare copia del documento di riconoscimento e l'eventuale documentazione che si rendesse utile.

Le ricordiamo infine che, trascorsi centoventi giorni dall'invio della presente comunicazione senza che sia stato effettuato il pagamento, procederemo al recupero del credito ai sensi di legge.

Distinti saluti.

TARANTO, 04/10/2013

8.3550
18/11/13

L'Agente della riscossione
Equitalia Sud SpA

8.3550
18/11/13

(1) Attenzione, il sollecito non è un atto notificato dall'agente della riscossione e, pertanto, non si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi 537-543 della legge 228/2012

(2) Comprensivo degli interessi di mora, che sono calcolati fino alla data del 23/10/2013

Direzione Regionale della Puglia

Agente della riscossione per le province di Bari, Brindisi, Barletta-Andria-Trani, Foggia, Lecce e Taranto

Sede legale Viale di Tor Marancia, 4 - 147 Roma

Capitale Sociale Euro 10.000.000,00 interamente versato. Iscrizione al registro delle imprese di Roma, C.F. e P. IVA 11210661002

Direzione e coordinamento di Equitalia SpA socio unico - www.gruppoequitalia.it

DETTAGLIO DEL DEBITO**SOLLECITO N. 10620139037314982000****CODICE FISCALE: 00146330733****NUMERO IDENTIFICATIVO ATTO 106 2013 0001366953 / 001****NOTIFICATO IL 26/03/2013****ENTE CREDITORE: 00001 Dir.prov.le di Taranto - uff.territoriale di Taranto****NUMERO RUOLO 2013/51**

TIPOLOGIA DEBITO	ANNO	RESIDUO DEBITO	INTERESSI DI MORA	COMPENSI	TOTALE
REGISTRO VARIE PROPORZIONALI	2009	227,00	6,71	18,70	252,41
SANZIONE PECUNIARIA IMPOSTA DI REGISTRO	2009	68,10	2,01	5,61	75,72
REGISTRO INTERESSI TASSE E IMP.IND.	2009	5,21	0,00	0,42	5,63
COSTO DELLA NOTIFICA DEGLI ATTI	2009	11,36	0,34	0,94	12,64
Totale Ente					346,40
Diritti di notifica					5,88
Totale atto					352,28

NUMERO IDENTIFICATIVO ATTO 106 2013 0001855005 / 000**NOTIFICATO IL 28/03/2013****ENTE CREDITORE: 00001 Dir.prov.le di Taranto - uff.territoriale di Taranto****NUMERO RUOLO 2013/51**

TIPOLOGIA DEBITO	ANNO	RESIDUO DEBITO	INTERESSI DI MORA	COMPENSI	TOTALE
REGISTRO VARIE PROPORZIONALI	2009	336,00	9,84	27,67	373,51
REGISTRO IMPOSTE DI BOLLO	2009	29,24	0,86	2,41	32,51
SANZIONE PECUNIARIA IMPOSTA DI REGISTRO	2009	109,57	3,21	9,03	121,81
REGISTRO INTERESSI TASSE E IMP.IND.	2009	41,16	0,00	3,29	44,45
COSTO DELLA NOTIFICA DEGLI ATTI	2009	11,36	0,33	0,94	12,63
Totale Ente					584,91
Diritti di notifica					5,88
Totale atto					590,79

SPESE ESECUTIVE**0,00****TOTALE SOLLECITO Euro****943,07**

COMUNICAZIONE DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

ULTERIORI INFORMAZIONI IN MERITO AL PRESENTE ATTO POTRANNO ESSERE CHIESTE AL NUMERO VERDE 800.178.078, OPPURE PER CHIAMATE DA TELEFONI CELLULARI O DALL'ESTERO AL NUMERO 02 3679.3679, ATTIVO 24 ORE SU 24, E CON OPERATORE DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 18.00

SPORTELLI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI TARANTO

CAP	LOCALITÀ	INDIRIZZO	GIORNI DI APERTURA	ORARIO
74123	Taranto	Via XX Settembre, 6	Da Lunedì a Venerdì	08:20 - 13:00

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Articolo 13 decreto legislativo 30.6.2003 n.196)

La scrivente società, Titolare del trattamento dei dati personali per finalità di riscossione, utilizza i dati che La riguardano esclusivamente per le finalità istituzionali previste dalla legge, anche quando comunicati a terzi. Il trattamento dei dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici. I dati personali contenuti nella documentazione da Lei eventualmente trasmessa e relativa alla pratica in oggetto, saranno trattati dal Titolare unicamente per finalità inerenti al perfezionamento della stessa. Il conferimento delle informazioni richieste è facoltativo ma necessario, in quanto l'eventuale rifiuto a fornirle comporta l'impossibilità di evadere la pratica. Eventuali recapiti forniti dall'interessato (posta elettronica, telefono, fax, indirizzo) potranno essere utilizzati dalla società per comunicazioni successive inerenti la stessa. Il trattamento sarà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché degli obblighi imposti agli Agenti della riscossione in materia di segretezza e di tutela dei dati personali dall'articolo 4 del "Codice deontologico dei Concessionari e degli Ufficiali di riscossione" (Decreto 16/11/2000) e dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 112/1999.

Nell'ambito dei diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003, Lei può ottenere dal Titolare o dal Responsabile del trattamento: la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; l'indicazione delle finalità e modalità di trattamento; l'indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.

I restanti diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003, anche afferenti ai dati personali presupposti alla formazione del ruolo e/o degli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modifiche ed integrazioni possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente all'ente creditore.

Il Responsabile del trattamento a cui rivolgersi è il Responsabile pro-tempore Direzione Regionale Puglia. Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito web www.gruppoequitalia.it nonché presso gli sportelli della scrivente società.

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 106 2013 00018550 05

Emessa da Equitalia Sud SpA Agente della riscossione - prov. di Taranto Via XX Settembre 6 74123 TARANTO

su incarico di:
Agenzia delle Entrate

10620130001855005000

DESTINATARIO

Spett. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO
SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO TA

Cod. Fisc. 00146330733

Num. richiesta: 02129

5287

Prot. N. 28 MAR. 2013

Del	P	PRESIDENTE	☐
	DG	DIRETTORE GENERALE	☐
	DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
	DT	DIRETTORE TECNICO	☐
	UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
	UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
	UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
	UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☒
	UI	INFORMATICA	☐
	UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
	UT	TECNICO	☐
	uf.PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
	uf.RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☒
	STQ	STAFF QUALITA'	☐

9

A seguito delle verifiche effettuate dall'ente/i sopra indicato/i, è risultato a Suo carico un debito a vario titolo e pertanto siamo stati incaricati della riscossione. Per tale motivo eventuali chiarimenti relativi alle somme addebitate in cartella devono essere rivolti direttamente a tale/i ente/i poiché l'Agente della riscossione fornisce solo le informazioni relative alla situazione dei pagamenti.

ENTE CREDITORE

Agenzia delle Entrate

SOMME DOVUTE

551,85

diritti di notifica 5,88

Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica*

euro 557,73

*Comprensivo dei compensi per il servizio di riscossione (per dettaglio e scadenze vedere pagine seguenti)

Dove e come pagare

- alle Poste;
- in Banca;
- agli sportelli dell'Agente della riscossione (vedere elenco nella sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione");
- con altre modalità (vedere nella sezione "Istruzioni di pagamento").

Dilazione di pagamento

E' possibile richiedere il pagamento dilazionato secondo le modalità dettagliate nell'apposita sezione.

In caso di ritardo nel pagamento

All'importo dovuto si aggiungeranno:

- interessi di mora;
- maggiori compensi per il servizio di riscossione;
- eventuali spese per recupero forzato.

In caso di mancato pagamento

L'Agente della riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli Contribuenti e può

procedere, secondo le disposizioni di legge, mediante:

- fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili);
- iscrizione di ipoteca sugli immobili;
- esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (ad esempio stipendio, emolumenti vari, parcelle, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e depositi).

Riesame e/o ricorso

Il Contribuente può presentare richiesta di riesame presso l'Ente che ha emesso il ruolo e/o ricorso presso il Giudice competente.

L'avvenuta presentazione della richiesta di riesame e/o del ricorso non costituiscono valido motivo di ritardo o mancato pagamento, in assenza di un provvedimento di sospensione dell'Autorità competente.

La presente cartella ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di sessanta giorni dalla notifica (articolo 25, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973). Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate (articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 46/1999). In caso di mancato pagamento, l'Agente della riscossione procederà ad esecuzione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo (articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973).

Ente creditore che ha emesso il ruolo

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Taranto - ufficio territoriale di Taranto

Via Campania 136 74121 TARANTO TA

Sono responsabili in solido del pagamento della presente cartella i seguenti coobbligati:
FERGOM SRL IN LIQUIDAZIONE

DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

1. RUOLO ATTI DEL REGISTRO O ALTRI TIPI DI ATTI

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CREDITORE

1. RUOLO ATTI DEL REGISTRO O ALTRI TIPI DI ATTI

Provvedimento relativo a Sentenza civile
emesso da TRIBUNALE DI TARANTO
anno 2009 numero 000001576 sottonumero 0

Ruolo n. 2013/000051.

Reso esecutivo in data 07-01-2013.

Ruolo ordinario.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è ISABELLA CORRADO.

Le informazioni sotto riportate sono fornite dall'Ente Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Taranto - ufficio territoriale di Taranto, al quale ci si deve rivolgere per chiarimenti.

n.	Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo	Compensi entro le scadenze	Compensi oltre le scadenze
1	2009	109T	Registro varie proporzionali	336,00	15,62	26,88
2	2009	456T	Registro imposte di bollo	29,24	1,36	2,34
3	2009	671T	Sanzione pecuniaria imposta di registro	109,57	5,10	8,77
4	2009	731T	Registro interessi tasse e imp.ind.	41,16	1,91	3,29
5	2009	940A	Costo della notifica degli atti	11,36	0,53	0,91

Totale	527,33	24,52	42,19
---------------	---------------	--------------	--------------

Totale da pagare (entro le scadenze)	euro 551,85
---	--------------------

Totale da pagare (oltre le scadenze)*	euro 569,57
--	--------------------

* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica della presente cartella) e i maggiori compensi per il servizio di riscossione.

Vedere sezione "Informazioni utili".

Di seguito vengono riportate le specifiche relative alle singole voci di cui sopra.

Note relative alla descrizione

IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER SENTENZA CIVILE AMAT SPA CONTRO FERGOM SPA AVV.

LIQU. 2009/01/SC/1576

QUANDO PAGARE

L'importo totale della cartella di euro **557,73** dovrà essere così pagato:

RATA UNICA, di euro $551,85 + 5,88 (*) = 557,73$
entro **60 giorni** dalla data di notifica della cartella.

In caso di **pagamento in ritardo**, oltre il 60° giorno dalla data di notifica nelle ipotesi di prima od unica rata o, nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, oltre la scadenza di ogni rata successiva, gli importi dovuti saranno i seguenti:

RATA UNICA, di euro $569,52 + 5,88 (*) = 575,40$
cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo.

Gli interessi di mora vanno calcolati sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni e gli interessi, dalla data di notifica della cartella, nella ipotesi di prima od unica rata, o dalla scadenza di ciascuna rata successiva alla prima, nelle ipotesi di ruolo emesso in più rate. Sugli interessi di mora è dovuto il compenso per il servizio di riscossione.

(*) diritti di notifica

N.B. Se il giorno di scadenza è sabato o festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo.

DOVE E COME PAGARE

IL PAGAMENTO dell'importo può essere effettuato:

In Italia

- **Alle Poste e in Banca**, utilizzando il modulo RAV allegato (+ costo dell'operazione)
- **Presso gli sportelli dell'Agente della riscossione** (vedere la sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione").

All'estero

- **In Banca**, con bonifico su conto corrente bancario Codice IBAN IT59F0101015809100000019349 intestato all'Agente della riscossione presso Banco di Napoli S.p.A. codice BIC IBSPITNA, indicando il numero della cartella e il proprio codice fiscale.

N.B. Eventuali diverse modalità di pagamento sono indicate nella sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione".

Nelle ipotesi di pagamento in ritardo oltre le scadenze previste è possibile utilizzare il bollettino F35, sommando gli importi dovuti per il ritardo nel versamento, con le modalità indicate di seguito per i Pagamenti Parziali.

Eventuali **PAGAMENTI PARZIALI**, che non sospendono l'attività esecutiva degli Agenti della riscossione, possono essere effettuati:

In Italia

- **Alle Poste**, con l'apposito **bollettino F35** sul quale è necessario indicare:
 - il numero di conto corrente postale 74988379 intestato all'Agente della riscossione EQUITALIA SUD SPA PROV. TA - F35 - AGENTE RISCOSSIONE;
 - il numero della cartella;
 - i numeri progressivi e gli importi relativi, riportati nel "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente creditore", che si intendono pagare;
 - i diritti di notifica della presente cartella;
 - il proprio codice fiscale.
- **Presso gli sportelli dell'Agente della riscossione** (vedere la sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione").

All'estero

- E' possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario con le modalità sopra menzionate.

DATI IDENTIFICATIVI DELLA CARTELLA**CODICE FISCALE: 00146330733****NUMERO CARTELLA: 106 2013 00018550 05****RIONE O ZONA:****GRUPPO: 0008**

n.	Numero di ruolo	Codice Tributo	Anno	Rate	Importi a ruolo	Compensi di riscossione	Estremi dell'atto (dati ad uso degli uffici)
1	2013/000051	109T	2009	1	336,00	15,62	12003A004927000
2	2013/000051	456T	2009	1	29,24	1,36	12003A004927000
3	2013/000051	671T	2009	1	109,57	5,10	12003A004927000
4	2013/000051	731T	2009	1	41,16	1,91	12003A004927000
5	2013/000051	940A	2009	1	11,36	0,53	12003A004927000
						5,88	(diritti di notifica della presente cartella)

Totale 527,33 30,40

Importo totale della cartella

euro **557,73****Pagamento rata unica**euro **557,73****COMUNICAZIONI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE**

Il responsabile del procedimento di emissione e notifica della presente cartella di pagamento è Anna N. Garagozzo, Coordinatore dell'attività di cartellazione dell'ambito provinciale di Taranto di Equitalia Sud SpA. Tale Coordinatore è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa ed alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati dall'Ente che ha emesso il ruolo. Della correttezza degli addebiti contenuti nel ruolo e riportati nella cartella risponde, invece, il competente ufficio dell'Ente che lo ha emesso.

DILAZIONE DI PAGAMENTO

Nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà nel pagamento ed in presenza di debiti rateizzabili, è possibile presentare apposita domanda all'Agente della riscossione che può concedere la rateazione del pagamento fino a un massimo di 72 rate mensili, con un piano di ammortamento a rate costanti oppure a rate di importo crescente per ciascun anno a scelta del Contribuente. Per debiti complessivi fino a 20 mila euro si può ottenere la rateazione in modo semplificato ossia senza la necessità per il richiedente di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica, con un numero massimo di rate mensili pari a 48. L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.

Il debitore che non riesca più a far fronte al pagamento della dilazione concessa può chiedere, prima della decadenza, una proroga per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi purché documenti un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà economica posta a base della concessione della prima dilazione.

In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:

- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l'intero importo ancora dovuto è riscosso immediatamente ed in unica soluzione.

Maggiori informazioni operative (modulistica, simulatori di calcolo, ecc.) sono disponibili sul sito internet www.gruppoequitalia.it.

Si precisa che l'Agente della riscossione non è competente a concedere la dilazione nei casi in cui gli Enti creditori diversi dallo Stato abbiano deciso di gestire in proprio la concessione della rateazione;

l'elenco aggiornato è disponibile sul sito internet www.gruppoequitalia.it.

COMPENSAZIONI

Il pagamento di debiti scaduti riferiti ad imposte erariali di ammontare superiore ai 1.500 euro può essere effettuato anche tramite compensazione ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto legge n. 78/2010.

Per maggiori informazioni vedi la voce "compensazioni" sul sito www.gruppoequitalia.it.

Ulteriori informazioni in merito al presente atto potranno essere chieste al numero verde 800.178.078, oppure per chiamate da telefoni cellulari o dall'estero al numero 02 3679.3679, attivo 24 ore su 24, e con operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00

segue

SPORTELLI DELLA PROVINCIA DI TARANTO

SPORTELLI	INDIRIZZI SPORTELLI	CAP	ORARIO APERTURA AL PUBBLICO
Taranto	Via XX Settembre, 6	74123	08,20 - 13,00 da Lunedì a Venerdì

ALTRE INFORMAZIONI:

I bollettini RAV possono essere utilizzati per il pagamento anche presso i tabaccai abilitati. Per i dettagli del servizio si può consultare il sito www.gruppoequitalia.it.

SOSPENSIONE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Relativamente alle somme richieste nella presente cartella è possibile tramite il modello di autodichiarazione - sponibile presso tutti gli sportelli del Gruppo Equitalia e sul sito www.gruppoequitalia.it - richiedere l'interruzione delle attività di riscossione nell'ipotesi di pagamenti precedenti l'iscrizione a ruolo e per provvedimenti di disagio/sospensione/accoglimento ricorso emessi dagli Organi competenti.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La scrivente società, Titolare del trattamento dei dati personali per finalità di riscossione, utilizza i dati che La riguardano esclusivamente per le finalità istituzionali previste dalla legge, anche quando comunicati a terzi. Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, con logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 196/2003, nonché degli obblighi imposti agli Agenti della riscossione, in materia di segretezza e di tutela dei dati personali, dall'articolo 4 del "Codice deontologico dei Concessionari e degli Ufficiali di riscossione" (Decreto 16 novembre 2000) e dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 112/1999.

Nell'ambito dei diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003, Lei può ottenere dal Titolare o dal Responsabile del trattamento: la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; l'indicazione delle finalità e modalità del trattamento; l'indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.

I restanti diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003, anche afferenti ai dati personali presupposti alla formazione del ruolo, sono esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore.

Responsabile del trattamento, a cui rivolgersi, è il Responsabile pro-tempore - Direzione Regionale Puglia. Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito web www.gruppoequitalia.it, nonché presso gli sportelli della scrivente società.

RUOLI EMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVERTENZE

Queste avvertenze sono valide in materia di imposte sui redditi e relative imposte sostitutive, Iva, Invim, imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle assicurazioni, Irap, imposta di bollo, tassa sui contratti di borsa, tassa sulle concessioni governative, tasse automobilistiche, altri tributi indiretti.

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

E' possibile chiedere informazioni su questa cartella di pagamento rivolgendosi sia al Call Center dell'Agenzia delle Entrate (tel. 848.800.444) sia alla Direzione o Centro operativo che ha emesso il ruolo (vedi intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti"). Alla Direzione o al Centro operativo si può presentare anche la richiesta di riesame per chiedere l'annullamento del ruolo.

Esclusivamente nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis del DPR n. 600/1973 e/o art. 54-bis del DPR n. 633/1972 - vedi "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'ente creditore") è

segue

possibile chiedere informazioni e presentare richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo sia al Call Center (848.800.444) sia a qualsiasi Direzione dell'Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE La richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione o del Centro operativo, o un suo delegato, indicato nella sezione "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'ente creditore".

PRESENTAZIONE DEL RECLAMO-MEDIAZIONE E DEL RICORSO

Quando e come presentare istanza di reclamo-mediazione (art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992, inserito dal DL n. 98/2011)

Per le controversie di valore non superiore a 20.000,00 euro non è più possibile fare ricorso alla Commissione tributaria senza aver prima presentato istanza di reclamo-mediazione all'Agenzia delle Entrate. Infatti, al fine di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, il DL n. 98/2011 ha introdotto il nuovo istituto del reclamo-mediazione, che garantisce al Contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 40 per cento. La mancata presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione è causa di inammissibilità del ricorso alla Commissione tributaria.

L'istanza va presentata con le stesse modalità e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica della cartella previsti per il ricorso.

In ogni caso, l'istanza deve riportare il contenuto integrale del ricorso; infatti, trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il Contribuente può costituire giudizio in Commissione tributaria provinciale depositando l'istanza di reclamo-mediazione che vale come ricorso.

All'istanza deve essere allegata copia dei documenti che il Contribuente intende utilizzare nell'eventuale giudizio avanti la Commissione tributaria provinciale.

N.B. Questa cartella di pagamento può essere oggetto di reclamo-mediazione solo per vizi riguardanti il ruolo e non per contestazioni relative a vizi propri della cartella (ad esempio, un errore di notifica).

A chi presentare istanza di reclamo-mediazione

Il Contribuente deve intestare e notificare l'istanza alla Direzione che ha emesso il ruolo, indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti".

Nel caso di ruolo emesso dal Centro operativo di Pescara a seguito delle attività di controllo e accertamento realizzate con modalità automatizzate (vedi indicazione nella sezione "Dettaglio degli addebiti"), il Contribuente deve notificare l'istanza alla Direzione competente in base al proprio domicilio fiscale.

Dati da indicare nell'istanza di reclamo-mediazione

Nell'istanza il Contribuente deve riportare gli stessi dati del ricorso, con possibilità di formulare una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Quando e come presentare ricorso (artt. 18-22 del Dlgs n. 546/1992)

Per le controversie di valore superiore a 20.000,00 euro, il Contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella è tenuto a presentare ricorso alla Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica. I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dall'1 agosto al 15 settembre di ogni anno (art. 1 L. n. 742/1969).

Se, prima della cartella, il Contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento o di liquidazione, un provvedimento di irrogazione sanzioni o un altro atto per cui la legge prevede l'autonoma impugnabilità, può impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri di questi ultimi.

A chi presentare ricorso

Il Contribuente deve:

- intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 Dlgs n. 546/1992)
- notificare il ricorso alla Direzione che ha emesso il ruolo, indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o consegnandolo direttamente all'addetto della Direzione, che rilascia la relativa ricevuta, o tramite Ufficiale giudiziario. Nel caso di ruolo emesso dal Centro operativo di Pescara a seguito delle attività di controllo e

segue

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il Contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione è concessa e poi il ricorso è respinto, il Contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

- Sospensione amministrativa: la richiesta di sospensione deve essere presentata in carta semplice alla Direzione che ha emesso il ruolo, indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti". Nel caso di istanza di reclamo-mediazione, la richiesta può essere inserita nell'istanza stessa o proposta separatamente
- Sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, la richiesta motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. La domanda può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il Contribuente deve notificarla alla Direzione o all'Agente della riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.

INFORMAZIONI UTILI

1. su questa pagina vengono fornite le informazioni relative alle sezioni che compongono la presente cartella di pagamento al fine di semplificarne la lettura.

Le **spese di notifica** rappresentano il compenso per il servizio di notifica della cartella di pagamento svolto dall'Agente della riscossione (normativa di riferimento: articolo 17, comma 7-ter, del decreto legislativo n. 112/1999).

I **compensi per il servizio di riscossione** rappresentano la remunerazione delle attività svolte dall'Agente della riscossione. Il compenso per il servizio è a carico del destinatario della cartella nella percentuale del 4,65% sugli importi dovuti e pagati entro il sessantesimo giorno dalla notifica o entro i termini indicati nel riquadro "Quando pagare", se previsto il pagamento in più rate.

In caso di pagamento in ritardo, il compenso, pari al 9% per i ruoli emessi fino al 31 dicembre 2012 e all'8% per quelli emessi dal 1 gennaio 2013, è posto interamente a carico del destinatario della cartella.

Il compenso di riscossione è dovuto anche sugli interessi di mora e sulle ulteriori somme aggiuntive (normativa di riferimento: articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1999).

Nelle ipotesi di pagamento entro le scadenze delle cartelle emesse per la riscossione spontanea a mezzo ruolo non sono dovuti i compensi per il servizio di riscossione.

Gli **interessi di mora** sono dovuti dal Contribuente sulle somme iscritte a ruolo (con esclusione delle sanzioni e degli interessi per i ruoli consegnati dal 25 luglio 2011), qualora non effettui il **pagamento entro SESSANTA** giorni dalla data di notifica. Il tasso di interesse applicato viene determinato con apposito atto normativo (normativa di riferimento: articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e norme correlate). In caso di ritardato pagamento gli interessi di mora si applicano a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno del pagamento e spettano all'Ente creditore; sugli stessi è dovuto anche il compenso spettante all'Agente della riscossione. Nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, gli interessi di mora relativi alle rate successive alla prima decorrono dalla data di scadenza di ciascuna rata.

Le **somme aggiuntive** che spettano all'ente creditore sono ulteriori oneri accessori a carico del debitore relativi ai ruoli degli Enti pubblici previdenziali e assistenziali. Il calcolo delle somme aggiuntive maturate fino alla data di consegna del ruolo all'Agente della riscossione è effettuato direttamente dall'Ente che ha emesso il ruolo che provvede altresì ad iscrivere a ruolo assieme ai contributi o premi dovuti e non versati. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella senza che sia intervenuto l'integrale pagamento, sono dovute ulteriori somme aggiuntive da calcolarsi dalla data di notifica alla data dell'effettivo pagamento. Se il pagamento è eseguito con modello F35 il calcolo deve essere effettuato direttamente dal debitore seguendo le istruzioni fornite dall'Ente nell'apposita sezione; nel caso in cui il pagamento è eseguito presso gli sportelli dell'Agente della riscossione il calcolo viene effettuato direttamente dallo stesso Agente. Se alla data del pagamento del carico contributivo è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le somme aggiuntive nelle misure di cui all'articolo 116, comma 8, lettere a) e b) della legge n. 388/2000, indicato nella singola partita iscritta a ruolo, sul solo carico contributivo maturano gli interessi di mora da calcolarsi dalla data in cui è stato raggiunto il tetto massimo fino alla data di effettivo pagamento (normativa di riferimento: Legge 23 dicembre 1996, n. 662; Legge 23 dicembre 2000, n. 388 articolo 116, comma 8,

segue

accertamento realizzate con modalità automatizzate (vedi indicazione nella sezione "Dettaglio degli addebiti"), il Contribuente deve notificare il ricorso alla Direzione competente in base al proprio domicilio fiscale

- notificare il ricorso all'Agente della riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla Sua attività (ad esempio, errori del procedimento di notifica della cartella di pagamento), spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o tramite Ufficiale giudiziario.

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta ricorso
- il codice fiscale di chi presenta ricorso e del rappresentante in giudizio
- il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- l'indirizzo di posta elettronica certificata di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la Direzione e/o l'Agente della riscossione contro cui si presenta ricorso
- il numero della cartella di pagamento
- i motivi del ricorso
- la richiesta oggetto di ricorso
- la sottoscrizione di chi presenta ricorso o del difensore incaricato.

E' opportuno che il Contribuente alleggi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

N.B. Se l'importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, il Contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

Come costituirsi in giudizio

Il Contribuente entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

In caso di istanza di reclamo- mediazione, il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio decorre dalla comunicazione del diniego o dell'accoglimento parziale dell'istanza o, in caso di silenzio dell'ufficio, dalla scadenza del termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza stessa.

Il fascicolo contiene:

- l'originale del reclamo/ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del reclamo/ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il Contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del reclamo/ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia della cartella di pagamento
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del reclamo/ricorso.

Prima di costituirsi in giudizio il Contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6- quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore è determinato secondo le modalità indicate al punto N.B. del paragrafo "Dati da indicare nel ricorso" e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. Il contributo unificato è pagato secondo le modalità indicate nell'art. 192 del DPR n. 115/2002.

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

N.B. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n.115/2002).

segue

lettera a) e lettera b) e articolo 116, comma 9; decreto legislativo n. 46/1999, articoli 24 e 27; Decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, articolo 30, così come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 46/1999).

Le **spese per l'eventuale attività esecutiva** svolta dall'Agente della riscossione in caso di mancato pagamento sono determinate, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, decreto legislativo n. 112/1999, dal Decreto 21/11/2000 del Ministero delle Finanze e vengono calcolate proporzionalmente in ragione all'azione intrapresa e all'importo del debito, rimanendo sempre a carico del destinatario della cartella.

CONTI CORRENTI POSTALI Ricevuta di Versamento

Espresso Posta

CONTI CORRENTI POSTALI Ricevuta di Accredito

Banco Posta

€ sul C/C n° 74988080 di Euro 557,73

Intestato a:

EQUITALIA SUD SPA
PROV. TA - RAV - AGENTE RIS

Eseguito da: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

Residente in: 74121 TARANTO TA

Cod. Fiscale: 00146330733

N. Documento: 10620130001855005/000

Cod. Rav: 81010522613200679

IMPORTO TOTALE

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

SCADENZA	CODICE RAV
81010522613200679	

€ sul C/C n. 74988080

TD 247

INTERSTATO A:

EQUITALIA SUD SPA
PROV. TA - RAV - AGENTE RISCOSSIONE

081010522613200679

di Euro 557,73



81010522613200679

BOLLO DELL'UFF. POSTALE
codice cliente

RAV	
SCADENZA	CODICE RAV
IMPORTO TOTALE	81010522613200679
Eseguito da: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA	
Residente in: 74121 TARANTO TA	
Cod. Fiscale: 00146330733	
N. Documento: 10620130001855005/000	

Importante: non scrivere nella zona sottostante!

IMPORTO IN EURO IMPORTO IN EURO

td

<081010522613200679>

00000557+73> 74988080< 247>

Autorizzo l'addebito sul C/C bancario.....
Filiale..... Data.....
Firma.....

Importante non scrivere nella zona sottostante

Pagina lasciata in bianco per ragioni tecniche di stampa.

notifica



671060283866

Destinatario
Spett. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI
TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

notifica

Oggi

--	--	--	--	--	--

 lo sottoscritto **ho notificato** la presente cartella di pagamento
in _____

☐ **personalmente**
al destinatario

☐ **consegnandola,**
in assenza del
destinatario, in busta
sigillata,
al _____ signor _____

_____ che si è qualificat _____

Della consegna ho informato il
destinatario con raccomandata.

☐ **depositandola in**
Comune e affiggendo alla porta
dell'abitazione-ufficio-azienda del
destinatario l'avviso di deposito,
in busta chiusa e sigillata, dopo
aver constatato la temporanea
assenza del destinatario, e
☐ l'incapacità _____

☐ **il rifiuto** _____

☐ l'assenza di altre persone
previste dall'art. 139 del codice
di procedura civile.
Del deposito e dell'affissione ho infor-
mato il destinatario con raccomandata
con avviso di ricevimento.

☐ **depositandola in**
Comune e affiggendo
all'albo l'avviso di
deposito, dopo aver
constatato l'irreperibilità
del destinatario

Dai registri anagrafici del
Comune risulta

_____ p. Il Sindaco

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE

dal _____ al _____

data _____

_____ p. Il Sindaco

Firma della persona che ha ricevuto la cartella

Firma del notificatore

Num.Raccomandata: 671060283866

Num. richiesta: 02129

468821



CARTELLA DI PAGAMENTO N. 106 2013 00013669 53 001

Emessa da Equitalia Sud SpA Agente della riscossione - prov. di Taranto Via XX Settembre 6 74123 TARANTO

su incarico di:
Agenzia delle Entrate



10620130001366953001

DESTINATARIO

Spett. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO
SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO TA

Cod. Fisc. 00146330733
IN QUALITA' DI COOBLIGATO

Num. richiesta: 02129

5132

Prot. N.
2 6 MAR. 2013

Del		
P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☒
STQ	STAFF QUALITA'	☐

A seguito delle verifiche effettuate dall'ente/i sopra indicato/i, è risultato a Suo carico un debito a vario titolo e pertanto siamo stati incaricati della riscossione. Per tale motivo eventuali chiarimenti relativi alle somme addebitate in cartella devono essere rivolti direttamente a tale/i ente/i poiché l'Agente della riscossione fornisce solo le informazioni relative alla situazione dei pagamenti.

ENTE CREDITORE

Agenzia delle Entrate

SOMME DOVUTE

326,17

diritti di notifica 5,88

euro 332,05

Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica*

*Comprensivo dei compensi per il servizio di riscossione (per dettaglio e scadenze vedere pagine seguenti)

Dove e come pagare

- alle Poste;
- in Banca;
- agli sportelli dell'Agente della riscossione (vedere elenco nella sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione");
- con altre modalità (vedere nella sezione "Istruzioni di pagamento").

Dilazione di pagamento

E' possibile richiedere il pagamento dilazionato secondo le modalità dettagliate nell'apposita sezione.

In caso di ritardo nel pagamento

All'importo dovuto si aggiungeranno:

- interessi di mora;
- maggiori compensi per il servizio di riscossione;
- eventuali spese per recupero forzato.

In caso di mancato pagamento

L'Agente della riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli Contribuenti e può

procedere, secondo le disposizioni di legge, mediante:

- fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili);
- iscrizione di ipoteca sugli immobili;
- esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (ad esempio stipendio, emolumenti vari, parcelle, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e depositi).

Riesame e/o ricorso

Il Contribuente può presentare richiesta di riesame presso l'Ente che ha emesso il ruolo e/o ricorso presso il Giudice competente. L'avvenuta presentazione della richiesta di riesame e/o del ricorso non costituiscono valido motivo di ritardato o mancato pagamento, in assenza di un provvedimento di sospensione dell'Autorità competente.

La presente cartella ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di sessanta giorni dalla notifica (articolo 25, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973). Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate (articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 46/1999). In caso di mancato pagamento, l'Agente della riscossione procederà ad esecuzione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo (articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973).

Ente creditore che ha emesso il ruolo
Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Taranto - ufficio territoriale di Taranto
Via Campania 136 74121 TARANTO TA

Sono responsabili in solido del pagamento della presente cartella i seguenti coobbligati:
DE MARCO ANTONIO

DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

1. RUOLO ATTI DEL REGISTRO O ALTRI TIPI DI ATTI

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CREDITORE

1. RUOLO ATTI DEL REGISTRO O ALTRI TIPI DI ATTI

Provvedimento relativo a Sentenza civile
emesso da TRIBUNALE DI TARANTO
anno 2009 numero 000001835 sottonumero 0

Ruolo n. 2013/000051.

Reso esecutivo in data 07-01-2013.

Ruolo ordinario.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è ISABELLA CORRADO.

Le informazioni sotto riportate sono fornite dall'Ente Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Taranto - ufficio territoriale di Taranto, al quale ci si deve rivolgere per chiarimenti.

n.	Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo	Compensi entro le scadenze	Compensi oltre le scadenze
1	2009	109T	Registro varie proporzionali	227,00	10,56	18,16
2	2009	671T	Sanzione pecuniaria imposta di registro	68,10	3,17	5,45
3	2009	731T	Registro interessi tasse e imp.ind.	5,21	0,24	0,42
4	2009	940A	Costo della notifica degli atti	11,36	0,53	0,91
Totale				311,67	14,50	24,94

Totale da pagare (entro le scadenze) **euro 326,17**

Totale da pagare (oltre le scadenze)* **euro 336,61**

* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica della presente cartella) e i maggiori compensi per il servizio di riscossione.

Vedere sezione "Informazioni utili".

Di seguito vengono riportate le specifiche relative alle singole voci di cui sopra.

Note relative alla descrizione

IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER SENTENZA CIVILE DE MARCO ANTONIO CONTRO AMAT SPA AVV. LIQU.

2009/01/SC/1835

ISTRUZIONI DI PAGAMENTO

QUANDO PAGARE

L'importo totale della cartella di euro **332,05** dovrà essere così pagato:

RATA UNICA, di euro $326,17 + 5,88 (*) = 332,05$
entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella.

In caso di **pagamento in ritardo**, oltre il 60° giorno dalla data di notifica nelle ipotesi di prima od unica rata o, nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, oltre la scadenza di ogni rata successiva, gli importi dovuti saranno i seguenti:

RATA UNICA, di euro $336,61 + 5,88 (*) = 342,49$
cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo.

Gli interessi di mora vanno calcolati sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni e gli interessi, dalla data di notifica della cartella, nella ipotesi di prima od unica rata, o dalla scadenza di ciascuna rata successiva alla prima, nelle ipotesi di ruolo emesso in più rate. Sugli interessi di mora è dovuto il compenso per il servizio di riscossione.

(*) diritti di notifica

N.B. Se il giorno di scadenza è sabato o festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo.

DOVE E COME PAGARE

IL PAGAMENTO dell'importo può essere effettuato:

In Italia

- **Alle Poste e in Banca**, utilizzando il modulo RAV allegato (+ costo dell'operazione)
- **Presso gli sportelli dell'Agente della riscossione** (vedere la sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione").

All'estero

- **In Banca**, con bonifico su conto corrente bancario Codice IBAN IT59F0101015809100000019349 intestato all'Agente della riscossione presso Banco di Napoli S.p.A. codice BIC IBSPITNA, indicando il numero della cartella e il proprio codice fiscale.

N.B. Eventuali diverse modalità di pagamento sono indicate nella sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione".

Nelle ipotesi di pagamento in ritardo oltre le scadenze previste è possibile utilizzare il bollettino F35, sommando gli importi dovuti per il ritardo nel versamento, con le modalità indicate di seguito per i Pagamenti Parziali.

Eventuali **PAGAMENTI PARZIALI**, che non sospendono l'attività esecutiva degli Agenti della riscossione, possono essere effettuati:

In Italia

- **Alle Poste**, con l'apposito **bollettino F35** sul quale è necessario indicare:
 - il numero di conto corrente postale 74988379 intestato all'Agente della riscossione EQUITALIA SUD SPA PROV. TA - F35 - AGENTE RISCOSSIONE;
 - il numero della cartella;
 - i numeri progressivi e gli importi relativi, riportati nel "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente creditore", che si intendono pagare;
 - i diritti di notifica della presente cartella;
 - il proprio codice fiscale.
- **Presso gli sportelli dell'Agente della riscossione** (vedere la sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione").

All'estero

- E' possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario con le modalità sopra menzionate.

DATI IDENTIFICATIVI DELLA CARTELLA**CODICE FISCALE: 00146330733****NUMERO CARTELLA: 106 2013 00013669 53/001****REGIONE O ZONA:****GRUPPO: 0008**

n.	Numero di ruolo	Codice Tributo	Anno	Rate	Importi a ruolo	Compensi di riscossione	Estremi dell'atto (dati ad uso degli uffici)
1	2013/000051	109T	2009	1	227,00	10,56	12003A005108000
2	2013/000051	671T	2009	1	68,10	3,17	12003A005108000
3	2013/000051	731T	2009	1	5,21	0,24	12003A005108000
4	2013/000051	940A	2009	1	11,36	0,53	12003A005108000
						5,88	(diritti di notifica della presente cartella)
Totale					311,67	20,38	
Importo totale della cartella							euro 332,05
Pagamento rata unica							euro 332,05

COMUNICAZIONI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Il responsabile del procedimento di emissione e notifica della presente cartella di pagamento è Anna Nicla Garagozzo, Coordinatore dell'attività di cartellazione dell'ambito provinciale di Taranto di Equitalia Sud SpA. Tale Coordinatore è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa ed alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati dall'Ente che ha emesso il ruolo. Della correttezza degli addebiti contenuti nel ruolo e riportati nella cartella risponde, invece, il competente ufficio dell'Ente che lo ha emesso.

DILAZIONE DI PAGAMENTO

Nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà nel pagamento ed in presenza di debiti rateizzabili, è possibile presentare apposita domanda all'Agente della riscossione che può concedere la rateazione del pagamento fino a un massimo di 72 rate mensili, con un piano di ammortamento a rate costanti oppure a rate di importo crescente per ciascun anno a scelta del Contribuente. Per debiti complessivi fino a 20 mila euro si può ottenere la rateazione in modo semplificato ossia senza la necessità per il richiedente di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica, con un numero massimo di rate mensili pari a 48. L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.

Il debitore che non riesca più a far fronte al pagamento della dilazione concessa può chiedere, prima della decadenza, una proroga per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi purché documenti un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà economica posta a base della concessione della prima dilazione.

In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:

- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l'intero importo ancora dovuto è riscosso immediatamente ed in unica soluzione.

Maggiori informazioni operative (modulistica, simulatori di calcolo, ecc.) sono disponibili sul sito internet www.gruppoequitalia.it.

Si precisa che l'Agente della riscossione non è competente a concedere la dilazione nei casi in cui gli Enti creditori diversi dallo Stato abbiano deciso di gestire in proprio la concessione della rateazione; l'elenco aggiornato è disponibile sul sito internet www.gruppoequitalia.it.

COMPENSAZIONI

Il pagamento di debiti scaduti riferiti ad imposte erariali di ammontare superiore ai 1.500 euro può essere effettuato anche tramite compensazione ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto legge n. 78/2010. Per maggiori informazioni vedi la voce "compensazioni" sul sito www.gruppoequitalia.it.

Ulteriori informazioni in merito al presente atto potranno essere chieste al numero verde 800.178.078, oppure per chiamate da telefoni cellulari o dall'estero al numero 02 3679.3679, attivo 24 ore su 24, e con operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00

segue

SPORTELLI DELLA PROVINCIA DI TARANTO

SPORTELLI	INDIRIZZI SPORTELLI	CAP	ORARIO APERTURA AL PUBBLICO
Taranto	Via XX Settembre, 6	74123	08,20 - 13,00 da Lunedì a Venerdì

ALTRE INFORMAZIONI:

I bollettini RAV possono essere utilizzati per il pagamento anche presso i tabaccai abilitati. Per i dettagli del servizio si può consultare il sito www.gruppoequitalia.it.

SOSPENSIONE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Relativamente alle somme richieste nella presente cartella è possibile tramite il modello di autodichiarazione - disponibile presso tutti gli sportelli del Gruppo Equitalia e sul sito www.gruppoequitalia.it - richiedere l'interruzione delle attività di riscossione nell'ipotesi di pagamenti precedenti l'iscrizione a ruolo e per provvedimenti di sgravio/sospensione/accoglimento ricorso emessi dagli Organi competenti.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La scrivente società, Titolare del trattamento dei dati personali per finalità di riscossione, utilizza i dati che La riguardano esclusivamente per le finalità istituzionali previste dalla legge, anche quando comunicati a terzi. Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, con logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 196/2003, nonché degli obblighi imposti agli Agenti della riscossione, in materia di segretezza e di tutela dei dati personali, dall'articolo 4 del "Codice deontologico dei Concessionari e degli Ufficiali di riscossione" (Decreto 16 novembre 2000) e dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 112/1999.

Nell'ambito dei diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003, Lei può ottenere dal Titolare o dal Responsabile del trattamento: la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; l'indicazione delle finalità e modalità del trattamento; l'indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.

I restanti diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003, anche afferenti ai dati personali presupposti alla formazione del ruolo, sono esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore.

Il Responsabile del trattamento, a cui rivolgersi, è il Responsabile pro-tempore - Direzione Regionale Puglia.

Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito web www.gruppoequitalia.it, nonché presso gli sportelli della scrivente società.

RUOLI EMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVERTENZE

Queste avvertenze sono valide in materia di imposte sui redditi e relative imposte sostitutive, Iva, Invim, imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle assicurazioni, Irap, imposta di bollo, tassa sui contratti di borsa, tassa sulle concessioni governative, tasse automobilistiche, altri tributi indiretti.

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

E' possibile chiedere informazioni su questa cartella di pagamento rivolgendosi sia al Call Center dell'Agenzia delle Entrate (tel. 848.800.444) sia alla Direzione o Centro operativo che ha emesso il ruolo (vedi intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti"). Alla Direzione o al Centro operativo si può presentare anche la richiesta di riesame per chiedere l'annullamento del ruolo.

Esclusivamente nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis del DPR n. 600/1973 e/o art. 54-bis del DPR n. 633/1972 - vedi "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'ente creditore") è

segue

possibile chiedere informazioni e presentare richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo sia al Call Center (848.800.444) sia a qualsiasi Direzione dell'Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE La richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione o del Centro operativo, o un suo delegato, indicato nella sezione "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'ente creditore".

PRESENTAZIONE DEL RECLAMO-MEDIAZIONE E DEL RICORSO

Quando e come presentare istanza di reclamo-mediazione (art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992, inserito dal DL n. 98/2011)

Per le controversie di valore non superiore a 20.000,00 euro non è più possibile fare ricorso alla Commissione tributaria senza aver prima presentato istanza di reclamo-mediazione all'Agenzia delle Entrate. Infatti, al fine di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, il DL n. 98/2011 ha introdotto il nuovo istituto del reclamo-mediazione, che garantisce al Contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 40 per cento. La mancata presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione è causa di inammissibilità del ricorso alla Commissione tributaria.

L'istanza va presentata con le stesse modalità e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica della cartella previsti per il ricorso.

In ogni caso, l'istanza deve riportare il contenuto integrale del ricorso; infatti, trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il Contribuente può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale depositando l'istanza di reclamo-mediazione che vale come ricorso.

All'istanza deve essere allegata copia dei documenti che il Contribuente intende utilizzare nell'eventuale giudizio avanti la Commissione tributaria provinciale.

N.B. Questa cartella di pagamento può essere oggetto di reclamo-mediazione solo per vizi riguardanti il ruolo e non per contestazioni relative a vizi propri della cartella (ad esempio, un errore di notifica).

A chi presentare istanza di reclamo-mediazione

Il Contribuente deve intestare e notificare l'istanza alla Direzione che ha emesso il ruolo, indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti".

Nel caso di ruolo emesso dal Centro operativo di Pescara a seguito delle attività di controllo e accertamento realizzate con modalità automatizzate (vedi indicazione nella sezione "Dettaglio degli addebiti"), il Contribuente deve notificare l'istanza alla Direzione competente in base al proprio domicilio fiscale.

Dati da indicare nell'istanza di reclamo-mediazione

Nell'istanza il Contribuente deve riportare gli stessi dati del ricorso, con possibilità di formulare una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Quando e come presentare ricorso (artt. 18-22 del Dlgs n. 546/1992)

Per le controversie di valore superiore a 20.000,00 euro, il Contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella è tenuto a presentare ricorso alla Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica. I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dall'1 agosto al 15 settembre di ogni anno (art. 1 L. n. 742/1969).

Se, prima della cartella, il Contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento o di liquidazione, un provvedimento di irrogazione sanzioni o un altro atto per cui la legge prevede l'autonoma impugnabilità, può impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri di questi ultimi.

A chi presentare ricorso

Il Contribuente deve:

- intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 Dlgs n. 546/1992)
- notificare il ricorso alla Direzione che ha emesso il ruolo, indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o consegnandolo direttamente all'addetto della Direzione, che rilascia la relativa ricevuta, o tramite Ufficiale giudiziario. Nel caso di ruolo emesso dal Centro operativo di Pescara a seguito delle attività di controllo e

segue

accertamento realizzate con modalità automatizzate (vedi indicazione nella sezione "Dettaglio degli addebiti"), il Contribuente deve notificare il ricorso alla Direzione competente in base al proprio domicilio fiscale

- notificare il ricorso all'Agente della riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla Sua attività (ad esempio, errori del procedimento di notifica della cartella di pagamento), spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o tramite Ufficiale giudiziario.

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta ricorso
- il codice fiscale di chi presenta ricorso e del rappresentante in giudizio
- il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- l'indirizzo di posta elettronica certificata di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la Direzione e/o l'Agente della riscossione contro cui si presenta ricorso
- il numero della cartella di pagamento
- i motivi del ricorso
- la richiesta oggetto di ricorso
- la sottoscrizione di chi presenta ricorso o del difensore incaricato.

E' opportuno che il Contribuente alleggi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

N.B. Se l'importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, il Contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

Come costituirsi in giudizio

Il Contribuente entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

In caso di istanza di reclamo- mediazione, il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio decorre dalla comunicazione del diniego o dell'accoglimento parziale dell'istanza o, in caso di silenzio dell'ufficio, dalla scadenza del termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza stessa.

Il fascicolo contiene:

- l'originale del reclamo/ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del reclamo/ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il Contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del reclamo/ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia della cartella di pagamento
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del reclamo/ricorso.

Prima di costituirsi in giudizio il Contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6- quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore è determinato secondo le modalità indicate al punto N.B. del paragrafo "Dati da indicare nel ricorso" e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. Il contributo unificato è pagato secondo le modalità indicate nell'art. 192 del DPR n. 115/2002.

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

N.B. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n.115/2002).

segue

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il Contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione è concessa e poi il ricorso è respinto, il Contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

- Sospensione amministrativa: la richiesta di sospensione deve essere presentata in carta semplice alla Direzione che ha emesso il ruolo, indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti". Nel caso di istanza di reclamo-mediazione, la richiesta può essere inserita nell'istanza stessa o proposta separatamente
- Sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, la richiesta motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. La domanda può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il Contribuente deve notificarla alla Direzione o all'Agente della riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.

INFORMAZIONI UTILI

In questa pagina vengono fornite le informazioni relative alle sezioni che compongono la presente cartella di pagamento al fine di semplificarne la lettura.

Le **spese di notifica** rappresentano il compenso per il servizio di notifica della cartella di pagamento svolto dall'Agente della riscossione (normativa di riferimento: articolo 17, comma 7-ter, del decreto legislativo n. 112/1999).

I **compensi per il servizio di riscossione** rappresentano la remunerazione delle attività svolte dall'Agente della riscossione. Il compenso per il servizio è a carico del destinatario della cartella nella percentuale del 4,65% sugli importi dovuti e pagati entro il sessantesimo giorno dalla notifica o entro i termini indicati nel riquadro "Quando pagare", se previsto il pagamento in più rate.

In caso di pagamento in ritardo, il compenso, pari al 9% per i ruoli emessi fino al 31 dicembre 2012 e all'8% per quelli emessi dal 1 gennaio 2013, è posto interamente a carico del destinatario della cartella.

Il compenso di riscossione è dovuto anche sugli interessi di mora e sulle ulteriori somme aggiuntive (normativa di riferimento: articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1999).

Nelle ipotesi di pagamento entro le scadenze delle cartelle emesse per la riscossione spontanea a mezzo ruolo non sono dovuti i compensi per il servizio di riscossione.

Gli **interessi di mora** sono dovuti dal Contribuente sulle somme iscritte a ruolo (con esclusione delle sanzioni e degli interessi per i ruoli consegnati dal 25 luglio 2011), qualora non effettui il **pagamento entro SESSANTA** giorni dalla data di notifica. Il tasso di interesse applicato viene determinato con apposito atto normativo (normativa di riferimento articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e norme correlate). In caso di ritardato pagamento gli interessi di mora si applicano a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno del pagamento e spettano all'Ente creditore; sugli stessi è dovuto anche il compenso spettante all'Agente della riscossione. Nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, gli interessi di mora relativi alle rate successive alla prima decorrono dalla data di scadenza di ciascuna rata.

Le **somme aggiuntive** che spettano all'ente creditore sono ulteriori oneri accessori a carico del debitore relativi ai ruoli degli Enti pubblici previdenziali e assistenziali. Il calcolo delle somme aggiuntive maturate fino alla data di consegna del ruolo all'Agente della riscossione è effettuato direttamente dall'Ente che ha emesso il ruolo che provvede altresì ad iscriverle a ruolo assieme ai contributi o premi dovuti e non versati. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella senza che sia intervenuto l'integrale pagamento, sono dovute ulteriori somme aggiuntive da calcolarsi dalla data di notifica alla data dell'effettivo pagamento. Se il pagamento è eseguito con modello F35 il calcolo deve essere effettuato direttamente dal debitore seguendo le istruzioni fornite dall'Ente nell'apposita sezione; nel caso in cui il pagamento è eseguito presso gli sportelli dell'Agente della riscossione il calcolo viene effettuato direttamente dallo stesso Agente. Se alla data del pagamento del carico contributivo è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le somme aggiuntive nelle misure di cui all'articolo 116, comma 8, lettere a) e b) della legge n. 388/2000, indicato nella singola partita iscritta a ruolo, sul solo carico contributivo maturano gli interessi di mora da calcolarsi dalla data in cui è stato raggiunto il tetto massimo fino alla data di effettivo pagamento (normativa di riferimento: Legge 23 dicembre 1996, n. 662; Legge 23 dicembre 2000, n. 388 articolo 116, comma 8,

segue

lettera a) e lettera b) e articolo 116, comma 9; decreto legislativo n. 46/1999, articoli 24 e 27; Decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, articolo 30, così come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 46/1999).

Le **spese per l'eventuale attività esecutiva** svolta dall'Agente della riscossione in caso di mancato pagamento sono determinate, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, decreto legislativo n. 112/1999, dal Decreto 21/11/2000 del Ministero delle Finanze e vengono calcolate proporzionalmente in ragione all'azione intrapresa e all'importo del debito, rimanendo sempre a carico del destinatario della cartella.

Autorizzo l'addebito sul C/C bancario.....
Filiale..... Data.....
Firma.....

Importante non scrivere nella zona sottostante

CONTI CORRENTI POSTALI Ricevuta di Versamento

Banco Posta

CONTI CORRENTI POSTALI Ricevuta di Accredito

Banco Posta



sul
C/C n° 4988080 di Euro 332,05

Intestato a:

EQUITALIA SUD SPA
PROV. TA - RAV - AGENTE RIS

Eseguito da: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

Residente in: 74121 TARANTO TA

Cod. Fiscale: 00146330733

N. Documento: 10620130001366953/001

Cod. Rav: 81010522607582267

IMPORTO TOTALE



sul C/C n. 74988080

TD 247

INTERSTATO A:

EQUITALIA SUD SPA
PROV. TA - RAV - AGENTE RISCOSSIONE

di Euro 332,05

081010522607582267



81010522607582267

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

BOLLO DELL'UFF. POSTALE
Codice cliente

SCADENZA	CODICE RAV
81010522607582267	

RAV	
SCADENZA	CODICE RAV
IMPORTO TOTALE	81010522607582267
Eseguito da: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA	
Residente in: 74121 TARANTO TA	
Cod. Fiscale: 00146330733	
N. Documento: 10620130001366953/001	

Importante: non scrivere nella zona sottostante!
importo in euro numero conto

14

<081010522607582267>

00000332+05> 74988080< 247>



Destinatario
Spett. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI
TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

notifica

Oggi

--	--	--	--	--	--

 lo sottoscritto _____ ho notificato la presente cartella di pagamento _____
in _____

- ☐ **personalmente**
al destinatario

- ☐ **consegnandola,**
in assenza del
destinatario, in busta
sigillata,
al _____ signor _____

che si è qualificat_____

Della consegna ho informato il
destinatario con raccomandata.

- depositandola in Comune** e affiggendo alla porta dell'abitazione-ufficio-azienda del destinatario l'avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario, e l'incapacità

- ☐ l'incapacità

- ☐
- il rifiuto

- ☐ l'assenza di altre persone previste dall'art. 139 del codice di procedura civile.

Del deposito e dell'affissione ho informato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento.

- depositandola in Comune** e affiggendo all'albo l'avviso di deposito, dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario

Dai registri anagrafici del Comune risulta

p. Il Sindaco

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE

dal al

data

p. Il Sindaco

Firma della persona che ha ricevuto la cartella

Firma del notificatore

Num.Raccomandata: 671060273499

Num. richiesta: 02129

467808



